

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 1973

che autorizza la Repubblica francese a non applicare in Corsica il regime di premio per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne e a concedere in tale regione il premio allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(73/305/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1353/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, che istituisce un regime di premio per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne e di premio allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, lettere g) e i),

considerando che si è constatato che in Corsica è osservato il requisito di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1353/73 e che la Repubblica francese ha chiesto di essere autorizzata a non concedere in tale regione il premio alla riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne; che è opportuno dare seguito a questa richiesta;

considerando che il premio per lo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1353/73 può essere comunque concesso in tale regione per tener conto delle possibilità particolari in essa esistenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a non applicare in Corsica gli articoli da 1 a 4 del regolamento (CEE) n. 1353/73.

Articolo 2

La Repubblica francese è autorizzata ad applicare in Corsica l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1353/73.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 18.